

## Statuto dell'Associazione di Volontariato Fiori di Vernal

### Indice

Art 1	Costituzione Associazione
Art 2	Sede legale e sedi secondarie
Art 3	Durata associazione
Art 4	Scopi, finalità caratteristiche ass
Art 5	Composizione soci
Art 6	Disposizioni comportamento soci
Art 7	Espulsione, recesso volontario, decadenza soci
Art 8	Costituzione risorse economiche associazione
Art 9	Organi associativi
Art 10	Compiti assemblea soci
Art 11	Convocazione assemblea
Art 12	Aventi diritto partecipazione assemblea
Art 13	Deliberazioni e ruoli assemblea
Art 14	Consiglio direttivo e compiti
Art 15	Consiglio direttivo e compiti
Art 16	Consiglio direttivo e componenti
Art 17	Consiglio direttivo e sue convocazioni
Art 18	Consiglio direttivo, ruoli e deliberazioni
Art 19	Tesoriere -segretario
Art 20	Presidente
Art 21	Comitato scientifico
Art 22	Coordinatore comitato scientifico
Art 23	Affiliazione organizzazioni
Art 24	Denominazione organizzazioni affiliate
Art 25	Caratteristiche organizzazioni affiliate
Art 26	Tempi affiliazione
Art 27	Adempienze organizzazioni affiliate
Art 28	Revoca affiliazione
Art 29	Collegio Probiviri
Art 30	Esercizio sociale e bilancio
Art 31	Scioglimento associazione
Art 32	Per quanto non previsto...

# Statuto dell'Associazione di Volontariato Fiori di Vernal

## Art. 1

E' costituita l'Associazione di volontariato ai sensi della legge 266/1991 e della Legge Regionale Puglia nr. 11/1994, denominata “**FIORI DI VERNAL**”.

## Art. 2

L'Associazione potrà istituire e chiudere sedi secondarie e sezioni, anche in altre città d'Italia, mediante deliberazione del Consiglio Direttivo.

La sede legale dell'Associazione, originariamente stabilita nell'atto costitutivo, potrà variare in virtù di deliberazione dell'assemblea in seduta ordinaria.

## Art. 3

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

## Art. 4

L'associazione “**FIORI DI VERNAL**” è un'associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e come tale non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione persegue le finalità di assistenza, in tutte le sue possibili forme di espressione, **a favore di persone affette da “Cheratocongiuntivite Vernal”, patologia definita “rara” che manifesta la sua sintomatologia in età infantile e adolescenziale.**

In particolare, l'Associazione contribuisce a diffondere la conoscenza delle problematiche di carattere socio-sanitarie che affliggono le persone affette da “**Cheratocongiuntivite Vernal**”, operando nei confronti:

- a) della popolazione, per una divulgazione culturale della patologia e della sua sintomatologia, degli effetti sul paziente e delle cure a disposizione, costituendo un punto di riferimento sul territorio e di indirizzo verso il comparto medico, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e della rete internet per la creazione di un sito web e di una e-mail, finalizzati sia alla divulgazione delle attività associative che alla diffusione di documenti medico-scientifici;
- b) delle Istituzioni competenti, per il riconoscimento giuridico della patologia, la tutela dei diritti e dell'assistenza sanitaria, promovendo iniziative, attività e soluzioni che vadano incontro alle esigenze ed alle aspettative dei pazienti e delle loro famiglie;
- c) del settore medico-scientifico, al fine di stimolare e sostenere lo studio della patologia e la ricerca di terapie idonee per la cura,

proponendo, altresì, ogni iniziativa utile al miglioramento ed alla tutela delle condizioni di vita dei pazienti affetti da “**Cheratocongiuntivite Vernal**”.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 266/1991 della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

## Art. 5

L'associazione si compone di un numero illimitato di soci, di due categorie:

- ordinari, tutti coloro che partecipano alle attività dell'associazione, previa iscrizione alla stessa e versamento di una quota annua il cui minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio Direttivo;

- operativi, che aderiscono all'associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltra di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

### **Art. 6**

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

### **Art. 7**

La qualità di socio può venir meno per espulsione, per recesso volontario e per decadenza.

Nel primo caso il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L'associato espulso non può essere più ammesso.

Nel secondo caso ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Nel terzo caso la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

### **Art. 8**

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- d) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione.

L'associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'art. 5, comma 2, legge n. 266/1991.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

### **Art. 9**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) il Coordinatore Scientifico;
- f) il collegio di Proviviri (eventuale).

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

## **Art. 10**

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ha il compito:

- a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- b) di nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- d) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- e) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- f) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa;
- g) individuare il numero dei componenti del Comitato Scientifico.

## **Art. 11**

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e, ove espressamente richiesto dall'associato al momento dell'ammissione, con comunicazione a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma e/o sms. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

## **Art. 12**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di cinque deleghe alla stessa persona.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

## **Art. 13**

Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza del vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal presidente dell'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

#### **Art. 14**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

#### **Art. 15**

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il presidente dell'associazione, il vicepresidente, il tesoriere - segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

#### **Art. 16**

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

#### **Art. 17**

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **Art. 18**

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

#### **Art. 19**

Al tesoriere-segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri sociali e contabili, di predisporre il bilancio dell'associazione .

## **Art. 20**

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

## **Art. 21**

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di due membri più un Direttore, fino ad un massimo deliberato dall'Assemblea, scelti tra docenti universitari, medici, ricercatori e studiosi, di qualunque nazionalità, che abbiano particolare competenza nel campo medico-scientifico e, in particolare, nella cura della "Cheratocongiuntivite vernal".

La qualità di Membro è attribuita dal Consiglio Direttivo, anche su proposta e/o sentito il parere del Direttore Scientifico, a persone fisiche o enti che ne facciano richiesta e che presentino referenze scientifiche, etiche e sociali apprezzabili.

La qualità di Direttore Scientifico è attribuita dal Consiglio Direttivo, a persone fisiche o enti che ne facciano richiesta e che presentino referenze scientifiche, etiche e sociali apprezzabili.

Tutti i componenti del Comitato Scientifico restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I compiti del Comitato Scientifico sono i seguenti:

- a. formulare e promuovere proposte sulle iniziative;
- b. funzione consultativa sulle attività medico-scientifiche;
- c. esprimere parere sulle linee di ricerca scientifica.

La qualità di Direttore Scientifico si perde per dimissioni, decesso o radiazione da parte del Consiglio Direttivo per mancata osservanza dello statuto o del regolamento interno, o per altro grave motivo accertato dal Consiglio Direttivo.

La qualità di membro del Comitato Scientifico si perde per dimissioni, decesso o radiazione da parte del Consiglio Direttivo, anche su proposta e/o sentito il parere del Direttore Scientifico, per mancata osservanza dello statuto o del regolamento interno, o per altro grave motivo accertato dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 22**

La qualità di Coordinatore Scientifico è attribuita dal Consiglio Direttivo; egli è membro del Comitato Scientifico ed assicura il supporto tecnico-operativo al Comitato, nonché l'integrazione e il coordinamento tecnico con gli enti di ricerca: a tal fine partecipa alle riunioni del Comitato con diritto di parola e di voto, illustra le iniziative, elabora le linee ed i progetti di ricerca e di intervento. Il Coordinatore convoca il Comitato Scientifico in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria in qualsiasi momento in rapporto a particolari esigenze, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due membri del Comitato. Qualora il Coordinatore debba assentarsi o sia impedito a svolgere le proprie funzioni per un periodo inferiore a sei mesi, egli può nominare quale supplente un altro componente il Comitato Scientifico. Nel caso di assenza o impedimento superiore a sei mesi, il Coordinatore decade dalla carica e deve essere sostituito da altro membro del Comitato Scientifico. In tal caso il Coordinatore è designato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, previa richiesta di parere al Presidente del Comitato Scientifico.

### **Art. 23**

All'associazione "FIORI DI VERNAL" possono essere affiliate organizzazioni che ne condividano spirito, scopi, obiettivi generali e specifici.

Le organizzazioni costituenti, che intendono chiedere l'affiliazione all'associazione "FIORI DI VERNAL", devono inviare a quest'ultima, prima della costituzione, una specifica richiesta scritta, allegandovi la bozza dell'atto costitutivo e dello statuto. L'istanza e la bozza degli atti fondativi verranno valutati dal Consiglio Direttivo di "FIORI DI VERNAL" che è tenuto a deliberare in ordine alla sussistenza, o meno, dei presupposti per l'affiliazione entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

Possono essere affiliate solo organizzazioni di volontariato ai sensi della L. n.266/1991.

### **Art. 24**

La denominazione dell'organizzazione affiliata dovrà obbligatoriamente consistere nella dicitura "FIORI DI VERNAL" seguita dal nome del Comune ove la medesima associazione costituenda stabilirà la propria sede legale. Il logo dell'affiliata riprodurrà fedelmente il disegno contenuto nel marchio registrato da "FIORI DI VERNAL" presso la C.C.I.A.A. di Brindisi in data 04/04/2011.. prot. nr. BR2011C000040

Il nome ed il logo sopra indicati potranno essere utilizzati dall'organizzazione affiliata solo in esito alla sua costituzione che avverrà esclusivamente dopo la comunicazione della deliberazione positiva del Consiglio Direttivo di "FIORI DI VERNAL" in merito alla richiesta di affiliazione.

### **Art. 25**

L'organizzazione affiliata, fermo restando l'obbligo di fedeltà allo spirito, agli scopi ed agli obiettivi dell'affiliante, avrà piena autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria rispetto all'associazione "FIORI DI VERNAL", che non potrà rispondere in nessun modo delle obbligazioni comunque determinatesi in capo all'affiliata.

L'affiliata non ha diritto a percepire da "FIORI DI VERNAL" alcun contributo, sussidio e/o attribuzione economica, salvo il caso di accordi stipulati per iscritto con l'affiliante medesima nel rispetto delle vigenti norme in materia.

### **Art. 26**

Ai fini della conferma dell'affiliazione, l'organizzazione affiliata deve inviare a "FIORI DI VERNAL", entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, allegando una copia della relativa documentazione (deliberazioni, ultimo bilancio consuntivo approvato, atti delle iniziative condotte, etc.).

### **Art. 27**

Dal momento dell'approvazione della delibera di affiliazione a cura del Consiglio Direttivo, l'organizzazione affiliata acquisisce di diritto la qualifica di socia di "FIORI DI VERNAL" ed è tenuta al versamento della quota associativa.

2. Essa potrà partecipare all'Assemblea dei soci di "FIORI DI VERNAL" solo in persona del proprio rappresentante legale o di un socio da questi delegato con atto scritto, disponendo di un solo voto e senza possibilità di ricevere o conferire delega "esterna".

3. La somma del numero delle socie/organizzazioni affiliate e delle eventuali altre socie/organizzazioni non potrà mai essere pari o superiore al numero dei soci/persone fisiche di "FIORI DI VERNAL".

### **Art. 28**

Il Consiglio Direttivo di "FIORI DI VERNAL", previa richiesta all'affiliata di controdeduzioni scritte, potrà in qualunque momento revocare l'affiliazione qualora dovesse ritenere che siano venuti meno i presupposti per la sua concessione.

La revoca dell'affiliazione implica l'automatica espulsione dell'organizzazione affiliata da "FIORI DI VERNAL", dunque la perdita della qualifica di socia, ed inoltre l'impossibilità dell'affiliata medesima di utilizzare, nei propri atti e nella comunicazione con soggetti terzi, la denominazione "FIORI DI VERNAL" con il relativo logo, inseriti nel marchio registrato da "FIORI DI VERNAL" presso la C.C.I.A.A. di Brindisi in data 04/04/2011. prot. Nr. BR2011C000040.

### **Art. 29**

L'assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un collegio di Proviviri, in numero massimo di tre, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Proviviri sono inappellabili.

### **Art. 30**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

### **Art. 31**

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

### **Art. 32**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e alla legislazione regionale sul volontariato Legge regione Puglia nr.11/1994, e alle loro eventuali variazioni.